



**COMUNE DI IRGOLI**  
**PROVINCIA DI NUORO**  
**UFFICIO DI SEGRETERIA**  
[www.comune.irgoli.nu.it](http://www.comune.irgoli.nu.it)

			<b>Copia</b>
<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>			
<b>N° 42</b>	<b>Del: 19 dicembre 2012</b>	<b>prot: 6493</b>	<b>data pubbl.ne 27.12.2012</b>
<b>OGGETTO: PROPOSTA ATTIVAZIONE ZONE FRANCHE - Ai sensi del Decreto Legislativo del 10 Marzo 1998, n. 75 e dell'articolo 12 dello statuto speciale della Regione Sardegna.</b>			

L'anno **Duemiladodici** il giorno **19** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per Trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

**Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu**

**Risultano essere PRESENTI i Signori:**

Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru Daniela, Puggioni Barbara, Luche Giovanni Francesco, Congiu Francesco.

**Risultano essere ASSENTI i Signori:**

Battacone Michele, Serra Francesco, Flore Emilio, Obinu Giovanna, Carbone Giovanni.

Assiste il Segretario Comunale **dr. Stefano Schirmenti**

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

**Il Responsabile rag. Giovanni Porcu**

Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica - Amministrativa ha espresso parere:

**Il Responsabile rag. Franco Floris**

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Porcu Giovanni per quanto concerne la regolarità Tecnica ha espresso parere:

**Il Responsabile Rag. Giovanni Porcu**

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore Servizi sociali ha espresso parere:

**Il Responsabile rag. Giovanni Porcu**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Sentito l'intervento del Sindaco**

che dopo aver ringraziato la Dott.ssa Randaccio e il pubblico presente in sala analizza la situazione socio - economica della Sardegna in generale e quella delle zone interne in particolare drammaticamente peggiorata negli anni . Anzi le politiche imposte dall'alto hanno creato non solo ulteriore impoverimento ma hanno impedito la nascita e la fioritura di una civiltà sarda autonoma , cresciuta sulle sue radici e fondata sulla sua identità e le sue produzioni caratteristiche di natura agro industriale e del terziario avanzato . Oltre alla necessità di forti interventi infrastrutturali a carico dello Stato, dell'Unione europea e della Regione sarda, è oggi indispensabile percorrere nuove strade ed in particolare quelle già attuabili con la corretta applicazione dello Statuto di Autonomia speciale della Sardegna.

Da anni vi sono forze politiche che sostengono che lo strumento della fiscalità può essere usato come leva per lo sviluppo economico – al contrario di ciò che si è sempre fatto e che ancor oggi si verifica. L'istituzione della Zona Franca doganale e l'individuazione di altri strumenti di fiscalità di vantaggio - anche a normativa vigente – possono davvero rappresentare un momento molto forte di una futura strategia per lo sviluppo sociale ed economico della Sardegna .

Peraltro – la crisi che sta devastando la Sardegna costringe a una riflessione più seria e ad azioni conseguenti sui guasti che le politiche di subordinazione hanno prodotto e continuano a produrre nell'Isola

Una semplice disamina della disciplina delle zone franche doganali operanti in Italia (sulla base di specifiche deroghe) fa emergere con chiarezza: 1) la ripetuta strategia dei governi italiani di non concedere mai alla Sardegna la normativa fiscale e daziaria di maggior vantaggio tra quelle invece ritenute attuabili e attuate nelle altre regioni (nel 1948, la contestuale diversità di trattamento con la Val d'Aosta è emblematica); 2) lo svantaggio derivante dal previsione statutaria che colloca comunque la Sardegna entro la linea doganale dello Stato italiano; 3) i limiti e le ridotte potenzialità delle istituende zone franche sarde che dovranno operare nell'ambito delle restrittive disposizioni europee in materia di zone franche doganali (tipologia di controlli, quantità e tipologia di operazione che possono essere svolte ecc); potenzialità fortemente ridimensionate, rispetto alla previsione statutaria, soprattutto a seguito dell'istituzione dell'area di libero scambio comunitaria, che ha ristretto l'applicazione delle agevolazioni agli scambi con i paesi extraeuropei;

Tutto questo non significa che non sia utile e opportuno rendere finalmente operative le zone franche in Sardegna.

Come detto, il D.lgs 10 marzo 1998, n. 75 contiene la Norma di Attuazione del citato articolo 12 dello Statuto Speciale della Sardegna. Il decreto legislativo prevede che possano essere istituite delle zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax e in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.

Il decreto legislativo prevede che l'istituzione delle zone franche avvenga secondo le disposizioni del codice doganale comunitario aggiornato nel 2008 con il Reg. CE 23 aprile 2008, n. 450/2008 che, come detto, rappresenta l'ambito normativo di riferimento.

La norma stabilisce, inoltre, che siano i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta della Regione, a delimitare le zone franche e a prevedere le disposizioni per l'operatività delle stesse.

Nel 2001 è stato approvato solo il DPCM che delimita e disciplina l'operatività della zona franca di Cagliari. L'approvazione di tale decreto è avvenuta su proposta della Regione Sardegna (deliberazione della Giunta del 25 luglio 2000 e del 27 febbraio 2001). La delimitazione della zona franca di Cagliari è quella prevista nell'allegato all'atto aggiuntivo siglato in data 13 febbraio 1997 dell'accordo di programma sottoscritto, l' 8 agosto 1995, con il Ministero dei trasporti, e corrisponde sostanzialmente con l'area del porto industriale di Cagliari.

Il decreto individua per la gestione una società denominata "Zona franca di Cagliari – Società consortile SPA" (Cagliari free zone) costituita il 20 marzo del 2000 dall'Autorità portuale e il

CASIC aventi ognuno una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, mentre l'attività di controllo viene affidata alla direzione della circoscrizione doganale di Cagliari.

Nelle zone franca è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale e di prestazione di servizi nel rispetto del quadro normativo definito dal codice doganale comunitario e dalle relative norme di attuazione.

La Giunta regionale con la delibera n. 32/9 del 25/7/2000 aveva disposto che la Regione, per il tramite dell'assessorato dell'Industria, partecipasse direttamente all'azionariato della società di gestione della zona franca acquisendo la percentuale del 30% del capitale sociale.

L'operatività della zona franca è infine rimessa all'approvazione di un Piano operativo secondo la seguente procedura:

1. predisposizione da parte del soggetto gestore (60 gg entrata in vigore)
2. parere con eventuali osservazioni da parte dell'Autorità doganale di Cagliari (60 gg)
3. trasmissione all'Assessore competente per approvazione in Giunta

Il DPCM prevede che la Regione determini gli indirizzi generali per l'attività del soggetto gestore.

Al momento non risulta approvato il Piano di gestione della Zona franca di Cagliari.

Il Comitato portuale ha approvato nel 2009 il nuovo statuto prevedendo l'ingresso di nuovi soggetti nella compagine sociale (26% Autorità portuale, CACIP e Regione; 10% Provincia e Comune di Cagliari; 2% Camera di Commercio di Cagliari).

La Giunta regionale, ai fini dell'adozione dei previsti DPCM necessari a garantire l'operatività delle zone franche, deve formulare la proposta di delimitazione delle altre zone franche individuate dall'articolo 1 della norma di attuazione.

La delimitazione delle zone franche può ricomprendere altri porti ma anche le aree industriali funzionalmente collegate o collegabili ai porti di Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax.

A tale proposito va valutata la possibilità di perimetrare le zone franche secondo un criterio che consenta di ricomprendere oltre i porti anche le zone industriali interne (ricomprese per esempio nel raggio di 120 chilometri dai porti stessi) che consenta di adottare un modello di zona franca non interclusa.

I principali benefici, a legislazione vigente, delle zone franche doganali possono ricondursi a:

- le merci provenienti da un paese extra-comunitario godono di un'esenzione totale dai dazi e sono considerate ai fini dell'applicazione del dazio di importazione come merci non situate nel territorio doganale dell'Unione europea a condizione che vengano riesportate in paesi extra UE;
- la riscossione dei dazi doganali viene differita di 180 giorni dal momento in cui la merce lascia la zona franca per entrare in un altro paese dell'Unione europea;
- la merce può essere sottoposta a limitate operazioni di manipolazione/trasformazione che ne modificano la specie o lo stato (prodotti trasformati) che poi possono essere immessi in libera pratica.

La creazione della zona franca doganale rappresenta – quindi – un'opportunità di sviluppo per la Sardegna, anche se deve essere **accompagnata con l'introduzione di agevolazioni di tipo fiscale in quanto si ritiene non sufficiente ad imprimere una svolta nello sviluppo economico e sociale in Sardegna**. Sono infatti le condizioni fiscali e finanziarie di vantaggio che possono creare reali condizioni di favore per attrarre gli investimenti nell'isola e quindi favorire la nascita di nuove imprese, nonché sostenere le imprese già localizzate; Esse rappresentano, insieme alla dotazione infrastrutturale e all'efficienza dei servizi pubblici (e della Pubblica Amministrazione), alcune delle principali condizioni che rendono "attraente" un determinato territorio per le imprese.

E' evidente che il percorso che può portare alla definizione di un pacchetto agevolativo finalizzato al riconoscimento di una fiscalità di vantaggio per la Sardegna va negoziato con lo Stato il quale deve farsi parte attiva affinché l'Unione Europea autorizzi tale regime fiscale speciale.

**La Sardegna possiede sia da un punto di vista normativo (norme e orientamenti giurisprudenziali) che delle condizioni oggettive richieste, i presupposti affinché la**

## **Commissione possa prendere in considerazione l'adozione di misure "in deroga" a favore dell'isola.**

Il primo argomento "oggettivo" forte è legato all'**insularità**: l'Unione europea deve riconoscere nei vincoli legati allo svantaggio naturale, geografico e permanente quelle condizioni di disagio che hanno portato alla concessione di fiscalità agevolate, in deroga alla normativa sugli aiuti di Stato, ad altri territori europei.

Tra le Regioni che hanno beneficiato e tuttora beneficiano di agevolazioni finanziarie e fiscali "autorizzate" dall'unione europea c'è la Regione di **Madeira** che può godere di un regime speciale previsto dall'**articolo 349 del Trattato di Lisbona**.

La **Sardegna, invece, può fare riferimento all'articolo 174** del Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che declina per la prima volta il concetto di coesione inserendo l'aspetto territoriale (oltretutto economico e sociale) e facendo un esplicito riferimento al fatto che "un'attenzione particolare è rivolta ... alle regioni insulari". Ciò significa che nella definizione delle politiche tese allo sviluppo regionale, l'Unione europea non può prescindere da tale vincolo strutturale che incide sulle possibilità di sviluppo dell'isola creando una evidente disparità di opportunità tra la stessa e altri territori europei.

Sulla base di tale presupposto normativo, le disposizioni europee, soprattutto in materia di coesione e di concorrenza devono, ai sensi del citato articolo 174, prestare "un'attenzione particolare" alle regioni insulari prevedendo **specifiche deroghe in tema di concorrenza** e inserendo interventi concreti volti a compensare gli elementi di debolezza socio economica di tipo strutturale legati all'insularità ma anche a sfruttarne le potenzialità.

**Tale orientamento è stato confermato anche dal Parlamento europeo che con la proposta di risoluzione del 15 settembre 2010** ha richiamato la Commissione europea all'adozione di una "strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni montane, insulari e scarsamente popolate" finalizzata a compensare gli svantaggi di tali regioni.

Tale priorità è stata **ulteriormente ribadita** dallo stesso Parlamento con una "Dichiarazione scritta" nella quale ha insistito sulla necessità che vi sia "**la presenza di riferimenti specifici ed espliciti alla sostenibilità insulare nei programmi quadro e nei testi politici dell'UE in linea con l'articolo 174 del TFUE**";

Un altro fattore che va nella direzione auspicata dalla nostra regione sul quale fare leva nella contrattazione con lo Stato e con l'Unione europea per l'ottenimento una fiscalità di vantaggio è la **sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006 (cosiddetta Sentenza Azzorre)**. Tale sentenza rappresenta un precedente importante sul fronte del riconoscimento alle autonomie territoriali che riguarda l'adeguamento del sistema fiscale nazionale portoghese alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre in materia di riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito.

Tale sentenza dispone che un ente regionale o territoriale, nell'esercizio dei poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale, può stabilire un'aliquota fiscale inferiore a quella nazionale applicabile unicamente all'interno del territorio di sua competenza" e che "il contesto giuridico rilevante per valutare la selettività di una misura fiscale potrebbe limitarsi all'area geografica interessata dal provvedimento qualora l'ente territoriale, segnatamente in virtù del suo statuto e dei suoi poteri, ricopra un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese";

La Corte di giustizia, in questa sentenza, ha ritenuto che i poteri sufficientemente autonomi debbano fare riferimento a un'autorità regionale o territoriale dotata sul piano costituzionale di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale e che per l'ammissibilità della misura agevolativa l'Ente deve assumersi le conseguenze politiche ed economiche della misura.

Ora non vi è alcun dubbio che la Regione sarda, in virtù delle prerogative previste dallo Statuto speciale, presenti le caratteristiche che la Corte di Giustizia pone come condizioni necessarie per l'adozione di misure di fiscalità di vantaggio.

Sul piano nazionale poi a nostro favore depongono le sentenze della Corte costituzionale n. 102/2008 e n. 357/2010 che hanno "riconosciuto" alle Regioni a statuto speciale il potere di istituire tributi propri ma anche di incidere sui tributi erariali interamente devoluti o partecipati consentendo la modifica sia della base imponibile che delle aliquote con il solo limite di non incrementare le aliquote massime.

Appare evidente che si è aperta la possibilità in quanto ricorrono le condizioni affinché la regione, sia sul fronte europeo, con la Sentenza della Corte di Giustizia, che su quello

nazionale, con i pronunciamenti della Corte Costituzionale, introduca nell'ordinamento regionale disposizioni attuative del titolo III dello Statuto che dispongono in Sardegna misure fiscali agevolate.

Il Sindaco a questo punto dà la parola alla Dott.ssa Randaccio esperta in materia fiscale e doganale – già vice intendente di Finanza di Cagliari

### **Sentito il qualificato intervento della D.ssa Randaccio**

la quale dopo una breve introduzione dell'argomento posto all'ordine del giorno cita l'art. 12 dello Statuto Speciale per la Regione Sardegna approvato con Legge Costituzionale del 26 febbraio 1948, n.3, e successive modificazioni puntualizza la normativa doganale della Regione è di esclusiva competenza dello stato; saranno Istituiti nella Regione Sardegna punti franchi.

Afferma inoltre come il Decreto Legislativo del 10 marzo 1998, n. 75, norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna, concernente l'istituzione di zone franche, che all'art. 1 recita:

1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n.2913/1992 (Consiglio) e n.2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.
2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività è effettuata, su proposta della Regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti.

Richiama inoltre i Regolamenti: CEE n.2913/92 del Consiglio Europeo del 12 ottobre 1992 e il Regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione Europea del 2 luglio 1993 che istituiscono il codice doganale comunitario e definiscono le modalità di perimetrazione delle zone franche e la circolazione delle merci tra le zone franche e il resto dei Paesi Comunitari e non; il Regolamento CEE n°450 del Consiglio Europe o del 23 aprile 2008 che modifica il codice doganale comunitario disposto con i Regolamenti CEE sopra citati, fatte salve le zone franche presenti in Europa; l'art. 3 del Regolamento CEE 450/2008 che indica quali siano i territori degli stati membri che dovranno sottostare a questo nuovo regime doganale, escludendo le zone franche e per il territorio della Repubblica Italiana purtroppo la Sardegna non è esclusa; l'art.188 del Regolamento CEE 450/2008 che al comma 2 recita: **"le disposizioni di applicazione del presente regolamento entreranno in vigore non prima del 24 giugno 2013"**, pertanto, non avremo più la possibilità di istituire le zone franche in Sardegna in quanto decade tutto l'impianto legislativo che le istituisce;

### **Sentiti gli interventi di numerosi cittadini e altre persone del pubblico presente**

i quali sostengono come l'attuazione della zona franca in Sardegna costituisca un aspetto di fondamentale importanza per l'economia della regione afflitta in modo particolare dalla crisi che ne impedisce lo sviluppo e che non fa altro che aumentare la disoccupazione giunta oramai a livelli insopportabili.

**CON VOTI UNANIMI**

## **DELIBERA**

1. Di richiedere al Consiglio Regionale della Sardegna, ché proceda, entro 120 giorni, all'attuazione di quanto disposto all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 75 del 10 marzo 1998 "norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche" valutando l'opportunità che, in sede di perimetrazione, siano inserite le zone industriali interne ricomprese nel raggio di 120 km dai porti stessi;
2. Di delegare il Sindaco ad attuare qualsiasi azione politica e istituzionale affinché questo Comune non veda compromessa la possibilità di poter usufruire della fiscalità di vantaggio prevista dalle zone franche;
3. Di demandare alla Giunta Comunale la predisposizione di una proposta di indicazione di zona franca comunale, funzionalmente collegata o collegabile ai porti franchi di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo del 10 marzo 1998, n. 75 "norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna - istituzione di zone franche" e ai regolamenti CEE n.2913/1992 (Consiglio) e n.2454/1993 (Commissione);
4. Di demandare ad atto successivo di questo Consiglio Comunale sia l'approvazione della zona franca comunale e sia, nel caso in cui la Regione Sardegna non provveda all'accoglimento delle istanze contenute nella presente, all'eventuale emissione di un provvedimento sostitutivo ai sensi della Legge 241/1990 e del Decreto Legislativo 267/2000, che istituisca la zona franca in questo comune entro e non oltre il 30 maggio 2013;

### **Di impegnare il Consiglio Regionale**

1. A formulare senza indugio al Governo, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e del Titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna, una proposta di attribuzione alla Regione della potestà di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni su tutti i tributi erariali il cui gettito sia devoluto alla Regione.
2. A formulare senza indugio al Governo, in attuazione dell'art 119 della Costituzione e del Titolo III dello statuto speciale per la Sardegna, un pacchetto di misure da notificare alla Commissione Europea, volte a compensare gli svantaggi legati all'insularità che preveda condizioni specifiche per l'applicazione delle disposizioni europee in materia di fiscalità agevolata, aiuti di Stato e accesso ai fondi strutturali.

Con separata votazione DELIBERA DI rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

**IL PRESIDENTE**

f.to Giovanni Porcu

**IL SEGRETARIO**

f.to dr. Stefano Schirmenti

---

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Irgoli

**C E R T I F I C A**

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

**Dal 27.12.2012**

**Il Resp.le del Servizio**

f.to Dr. Stefano Schirmenti

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimenti di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

- Area Amministrativa e di Vigilanza
- Area Economico – Finanziaria
- Area Tecnica - manutentiva